

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 22/09/2011

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/32265-decreto-ministeriale-di-proroga-delle-utilizzazioni-del-personale-dirigente-docente-ed-educativo-nei-corsi-di-laurea-in-scienza-della-formazione-primaria>

Autori:

Decreto Ministeriale di proroga delle utilizzazioni del personale dirigente, docente ed educativo nei corsi di laurea in Scienza della Formazione Primaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

D.M. n. 75

IL MINISTRO

- VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, articoli 3, comma 2, che prevede la formazione universitaria degli insegnanti elementari nel Corso di laurea in scienze della formazione primaria;
- VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante disposizioni in materia di “interventi finanziari per l’università e la ricerca”, con particolare riferimento all’articolo 1, che prevede l’utilizzazione di personale docente per lo svolgimento dei compiti di supervisore di tirocinio e di coordinamento delle attività didattiche nell’ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e, al comma 5, per le medesime finalità, l’utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola primaria, nel limite del contingente previsto all’art. 456, comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
- VISTI i decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 con i quali, in attuazione della predetta legge, sono stati determinati i contingenti di personale docente ed educativo da utilizzare a tempo parziale e a tempo pieno dei dirigenti scolastici e dei docenti della scuola elementare presso le Università per gli anni scolastici dal 1998/2003;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente la “delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” ed in particolare l’articolo 5 che prevede che, con decreti da adottare, ai sensi dell’art. 1, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle medesima legge, siano dettate nuove norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo;
- VISTI i decreti ministeriali n.44 del 28 aprile 2003 e prot. 1782 del 27 giugno 2003 con i quali, in attesa delle nuove norme sopra indicate, è stato stabilito di non dar corso, a partire dall’anno scolastico 2003/2004, alle procedure previste dai decreti ministeriali prot. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. 9342/DM del 15 marzo 2001 per la selezione del personale dirigente, docente ed educativo da utilizzare a tempo parziale e a tempo pieno, nei Corsi di laurea e di provvedere, per garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti, alla proroga, per l’anno scolastico 2003/2004, delle utilizzazioni aventi scadenza 1° settembre 2003;
- VISTO il D.M. n. 62 del 16.7.2007 con il quale è stata disposta la proroga per l’a.s. 2007/2008;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004m n. 59, concernente “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53”;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di stato e di università" ed in particolare l'art. 3-quater recante "proroga dell'utilizzazione di personale";
- VISTO il decreto ministeriale n. 61 del 26 luglio 2004;
- VISTO il decreto ministeriale n. 59 del 23 giugno 2005;
- VISTO il decreto ministeriale n. 51 del 30 giugno 2006;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, che ha provveduto a definire le norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'art. 5 delle legge 28 marzo 2003, n.53;
- VISTO l'art. 2, comma 416 della legge 24.12.2007 n. 244;
- VISTO il decreto del ministro dell'Università e della Ricerca datato 29 maggio 2007 concernente, "Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Anno accademico 2007/2008":
- VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica datato 7.5.2008 concernente "Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria. Anno accademico 2008/2009";
- VISTO il D.M. 18 giugno 2008 concernente modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale;
- VISTO il D.M. n. 62 del 16 luglio 2008 concernente la proroga delle utilizzazioni del personale dirigente, docente ed educativo che dovrebbe cessare o cessi, per qualsiasi motivo, dal 1° settembre 2009 dall'utilizzazione nei corsi di laurea per la Formazione primaria;
- VISTO il D.M. n. 66 del 22 luglio 2009 concernente la proroga delle utilizzazioni del personale dirigente, docente ed educativo che dovrebbe cessare o cessi, per qualsiasi motivo dal 1° settembre 2010 dall'utilizzazione nei corsi di laurea per la Formazione primaria;
- VISTO il D.M. 8 luglio 2010 relativo alla determinazione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in Scienze della formazione primaria sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie;
- VISTO il D.M. n. 69 del 30 luglio 2010 concernente la proroga delle utilizzazioni del personale dirigente, docente ed educativo, che dovrebbe cessare o cessi per qualsiasi motivo dal 1° settembre 2011 dall'utilizzazione nei corsi di laurea per la Formazione primaria;
- VISTO il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 in particolare l'art. 3 comma 2 che ha definito le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e della scuola primaria;
- CONSIDERATO che il corso di laurea magistrale quinquennale prevede, così come indicato nel sopracitato art. 3 comma 2 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 e in



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

deroga a quanto previsto dal D.M. 2210.2004 n. 270, che il tirocinio entra in vigore a partire dal secondo anno di corso;

RITENUTA

la necessità di provvedere, al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e di valorizzare le competenze acquisite, alla proroga dell'utilizzazione di personale dirigente, docente ed educativo presso le suddette strutture universitarie, fino alla attuazione delle nuove regole del tirocinio relativo alla laurea magistrale quinquennale;

DECRETA

Articolo 1 (proroga delle utilizzazioni)

Per le finalità di cui premessa, in attesa della attivazione del nuovo sistema di reclutamento dei tutor relativo al corso di laurea magistrale quinquennale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria ed in considerazione che già risultano attivati per gli anni accademici 2008/2009 - 2009/2010 e 2010/2011 i corsi quadriennali di Scienza della Formazione primaria, gli organismi preposti provvedono alla ulteriore proroga, limitatamente all'anno scolastico 2011/2012 dell'utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo che con decorrenza 1° settembre 2011 cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dei decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. N. 9342/DM del 15 marzo 2001 e già oggetto di proroga, ai sensi dei decreti ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003, prot. 1782 del 27 giugno 2003, dell'art. 3-quater del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalle legge 4 giugno 2004, n. 143, nonché del decreto ministeriale n. 61 del 26 luglio 2004, del decreto ministeriale n. 59 del 23 giugno 2005 e del decreto ministeriale n. 51 del 30 giugno 2006.

Articolo 2 (surroga nelle graduatorie delle utilizzazioni)

Al fine di provvedere alla sostituzione del personale dirigente, docente ed educativo che per qualsiasi motivo sia cessato o cessi, a decorrere dal 1° settembre 2011, dall'utilizzazione nei corsi di laurea per la formazione primaria e nei confronti del quale non può essere disposta la proroga di cui al precedente articolo 1, gli organismi preposti provvedono a nuove utilizzazioni, nei limiti del contingente fissato dai decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001, servendosi delle graduatorie a suo tempo predisposte, di concerto con i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e previa ponderata valutazione delle effettive esigenze.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 3 (nuove procedure di selezione)

In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al precedente articolo 2 per l'utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo nei corsi di laurea per la formazione primaria, e consentito attivare, sentito il parere del Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, nei limiti del contingente fissato dai decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n.9342/DM del 15 marzo 2001, le procedure previste dai medesimi decreti per la selezione del personale strettamente necessario per lo svolgimento dei corsi annualmente autorizzati.

Articolo 4 (norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia a quanto contenuto nei decreti ministeriali citati in premessa.

IL MINISTRO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Gelmi', written over the printed text 'IL MINISTRO'.

Roma, 25-8-2011